



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/140

del 30/06/2023

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: CERICOLA Srl - D.lgs. 03.04.2006, n. 152 art. 208 co.15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - DGR 450/16. Autorizzazione alla gestione di un impianto mobile “Benna vagliatrice Modello MB - S18 S4, Matricola n. 26975, anno di costruzione 2022” per lo svolgimento di campagne di attività di recupero, operazione R5 di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, finalizzato alla produzione di End of Waste.

- ✚ **Titolare autorizzazione:** Ditta **CERICOLA Srl**;
- ✚ **Sede Legale:** Corso Trento e Trieste, n. 43– 66034 – Lanciano (CH);
- ✚ **Iscrizione alla CCIAA di Chieti-Pescara** n. CH-160423;
- ✚ **P.IVA:** 02203680695;
- ✚ **Tipologia:** Impianto mobile “**Benna vagliatrice Modello MB - S18 S4, Matricola n. 26975**”;
- ✚ **Normativa di riferimento:** D.lgs. 152/06 - art. 208 comma 15; L.R. 45/07 – art. 50 comma 2; Dlgs n. 205/2010;
- ✚ **Operazioni:** R5- D14- Allegati B e C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06;
- ✚ **Codici EER:** Rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui all’Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 ;
- ✚ **Potenzialità:** 72 t/h (pari a 576 t/gg).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO dell’istanza avanzata con le note del 16/03/2023 e del 29/03/2023, acquisite agli atti nelle date 27/03/2023 protocollo n. 132968/23 e 29/03/2023 protocollo n. 139039/23, la ditta **CERICOLA Srl** ha trasmesso la richiesta dell’Autorizzazione Regionale all’esercizio dell’impianto mobile “**Benna vagliatrice Modello MB - S18 S4, Matricola n. 26975, anno di costruzione 2022**”, per lo svolgimento di campagne di attività di recupero e/o smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;



GIUNTA REGIONALE

CONSIDERATO che il SGRB-dpc026 con nota prot.n. 0156628/23 del 07/04/2023, ha avviato il procedimento istruttorio di cui alla suddetta istanza, richiedendo i pareri di merito agli Enti interessati;

RICHIAMATA la documentazione presentata dalla Società a corredo dell'istanza sopra richiamata, ai sensi della DGR n. 450/2016, in particolare la "**Relazione Tecnica per l'esercizio di un impianto mobile di recupero dei rifiuti non pericolosi di natura inerte**" e relativi **Allegati** che di seguito si elencano:

- 1) Certificato di Iscrizione al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- 2) Relazione tecnica;
- 3) Scheda tecnica descrittiva dell'impianto di selezione, manuale, parti di ricambio e dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE con specifici disegni e fotografie;
- 4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (rif.to art.46 D.P.R. 445/2000), in base ai requisiti stabiliti dalla D.G.R. n.1227 del 29/11/2007;
- 5) Titolo di disponibilità dell'impianto;
- 6) Nomina del Responsabile tecnico per l'esercizio dell'impianto "**Benna vagliatrice Modello MB - S18 S4, Matricola n. 26975, anno di costruzione 2022**";

DATO ATTO che dall'allegata documentazione dell'istanza di che trattasi, con la quale sono state descritte le caratteristiche dell'impianto, nonché lo stato di efficienza dello stesso, emerge che la ditta **CERICOLA SRL** è specializzata nell'effettuare, presso i propri cantieri, il recupero **R5** dei rifiuti inerti non pericolosi dallo svolgimento delle attività di demolizione e costruzione e attività di smaltimento **D14** su rifiuti pericolosi e non pericolosi;

DATO ATTO CHE:

- l'Arta Distretto Provinciale di Chieti con nota del 20/04/2023, acquisita agli atti in data 21/04/2023 con il prot. n. 176964, ha richiesto delle integrazioni alla ditta al fine di poter esprimere le proprie valutazioni tecniche;
- la ditta ha provveduto a inviare le integrazioni in data 08/05/2023 – registrate in pari data dalla Regione Abruzzo al prot. n. 196074/23;
- con nota prot. n. 212672/23 del 18/05/2023, il SGRB ha provveduto a trasmettere all'ARTA – Distretto di Chieti le integrazioni fornite in data 08/05/2023 dalla ditta;



GIUNTA REGIONALE

DATO ATTO che l'impianto di **vagliatura, Modello MB - S18 S4, Matricola n. 26975**, le cui caratteristiche tecniche sono descritte nella documentazione allegata alla richiesta, svolge operazioni di selezione di materiali inerti;

VISTO le **valutazioni tecniche favorevoli** rilasciate da ARTA - Distretto Provinciale di Chieti, con nota del 25/05/2023 acquisita agli atti del SGRB in data 26/05/2023 al prot.n. 227663/23;

RICHIAMATA la documentazione integrativa presentata dalla Società in data 23/06/2023 e registrata in pari data al prot. della Regione Abruzzo n. 270788/23 in cui la ditta ha riformulato la propria richiesta di trattamento, in sostituzione della tabella precedentemente inviata;

EVIDENZIATO che le nuove tabelle prevedono una diminuzione delle operazioni di recupero e dei codici EER ammissibili presso l'impianto mobile;

RITENUTO, pertanto, di non dover procedere alla richiesta di una nuova valutazione ad ARTA Abruzzo, visto che l'Agenzia si è già espressa favorevolmente sulla precedente tabella che conteneva già tutte le operazioni di recupero/smaltimento e tutti i codici EER previsti nella nuova riformulazione della ditta;

DATO ATTO che, dalla disamina dell'istanza aggiornata, i **rifiuti pericolosi e non pericolosi** autorizzabili risultano classificati e descritti nelle seguenti **Tabella 1 e Tabella 2**:

Tabella 1 – Codici EER - operazione di recupero R5

RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)		
CODICE EER	DESCRIZIONE	ATTIVITA' DI RECUPERO
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R5
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R5



GIUNTA REGIONALE

Tabella 2 – Codici EER operazione di smaltimento D14

RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTARZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI		
CODICE EER	DESCRIZIONE	SMALTIMENTO
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 010404	D14
010409	Scarti di sabbia e argilla	D14
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	D14
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407	D14
RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI		
CODICE EER	DESCRIZIONE	SMALTIMENTO
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	D14
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	D14
RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA		
CODICE EER	DESCRIZIONE	SMALTIMENTO
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto	D14
RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE		
CODICE EER	DESCRIZIONE	SMALTIMENTO
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	D14



GIUNTA REGIONALE

170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	D14
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	D14
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	D14
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	D14
170505*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	D14
170506	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	D14
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	D14
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverse di quelle di cui alla voce 170507	D14
170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	D14

CONSIDERATO che dal processo di recupero (R5) si ottengono materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto, da utilizzare nell'edilizia e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (come descritto nello schema di flusso al punto 4.1 e 4.2 della relazione tecnica); dalla selezione dei rifiuti inerti con l'impianto descritto, è possibile ottenere altre sostanze inerte con pezzature e granulometria variabile a seconda delle esigenze del committente; dall'attività di recupero inerti potrebbero residuare anche rifiuti quali plastica e gomma (EER 19 12 04), metalli non ferrosi (EER 19 12 03), legno (EER 19 12 07), metalli ferrosi (EER 19 12 02), rifiuti misti (EER 19 12 12), nonché sovralli e/o rifiuti non compatibili, da conferire a ditte autorizzate al recupero e/o smaltimento;

DATO ATTO che nella relazione tecnica datata 16/03/2023 viene riportato che:

- a. lo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuto solido da recuperare, di cui alla **Tabella 1**, avverrà su aree di lavorazione del cantiere distinte per tipologia e successivamente saranno svolte le operazioni di recupero (R5) per la produzione di prodotti e/o sostanze inerti (End of Waste) da riutilizzare per la realizzazione di sottofondi e rilevati stradali, ecc...;



GIUNTA REGIONALE

- b. il recupero delle tipologie di rifiuto elencate in **Tabella 1** avverrà utilizzando un vaglio per la selezione granulometrica degli inerti, mediante un impianto mobile in grado di spostarsi agevolmente sull'area di trattamento dell'attività di ogni campagna;
- c. i prodotti ottenuti (End of Waste) saranno depositati in apposite aree del cantiere;
- d. presso l'impianto saranno accettati i soli rifiuti solidi elencati nella **Tabella 1** e nella **Tabella 2** sopra riportate;
- e. sono stati precisati i processi tecnologici, le attrezzature utilizzate, le tipologie dei rifiuti da trattare, la potenzialità massima giornaliera dell'impianto mobile, le attività da cui provengono i rifiuti, i metodi di trattamento e di recupero, nonché indicati i prodotti inerti (End of Waste) ed i rifiuti che vengono prodotti a seguito di detta attività;
- f. la Società ha proceduto ad indicare a pag. 15 della relazione tecnica, le cautele per evitare danni all'ambiente in merito al rilascio di effluenti e tutela delle risorse idriche, le emissioni in atmosfera, le emissioni sonore, nonché i rifiuti prodotti durante l'attività;

VISTA la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea 2008/98/CE del 19.11.2008 "*Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive*", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312, come modificata dalla Direttiva 2018/851 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 30 maggio 2018 che è entrata in vigore il 4 luglio 2018;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" ed in particolare:

- ✓ l'art. 196 relativo alle competenze attribuite alle Regioni;
- ✓ l'art. 208, comma 15 che detta disposizioni in materia di impianti mobili di smaltimento o di recupero, ed in particolare prevede che "*omissis .. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica... omissis*";



GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO l'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. n. 152/06 che prevede che *“le garanzie finanziarie richieste devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto”*;

VISTO il **D.lgs. 03/09/2020, n. 116**, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”*, pubblicato nella G.U. dell'11 settembre 2020 ed **entrato in vigore il 26/09/2020**, che introduce numerose modifiche al D.lgs. 152/06 in particolare all'**articolo 8** contiene l'Elenco dei rifiuti con relativi EER;

VISTO il **D.P.R. 07.09.2010, n. 160** *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, in legge n. 133/08”*, in particolare l'art. 2, in ordine alle iniziative che abbiano ad oggetto la realizzazione e l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, secondo le quali dette iniziative imprenditoriali devono obbligatoriamente essere inoltrate ai competenti SS.UU.AA.PP., al fine di consentire l'esercizio delle funzioni ad essi assegnate;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18.12.2014, che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (*GUCE n. L370/44 del 30.12.2014*), che ha approvato il nuovo elenco europeo dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTO il **D.M. n. 152 del 27/09/2022** *“Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”* che ha disciplinato i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti indicati nella **Tabella 1**, sottoposti ad operazioni di recupero, diventano End of Waste:

RICHIAMATO il **D.lgs. 04/09/2020, n. 262** *“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”* (GU Serie Generale n. 273 del 21-11-2002 - Suppl. Ordinario n. 214);



GIUNTA REGIONALE

DATO ATTO della Delibera n. 89-16 CF approvata, come raccomandazione, dall'ISPRA inerente: "Criteri ed indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti",

VISTA la **L.R. 19/12/2007 n. 45** avente per oggetto: "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*", in particolare l'art. 50;

VISTA la **DCR 07.07.2018**, n. 110/8 "*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – art. 199, co.8 – L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – artt. 9 -11, co.1 – D.G.R. n. 226 del 12.04.2016 – D.G.R. n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (P.R.G.R.). Aggiornamento*";

RICHIAMATA la **DGR n. 450 del 12/07/2016** avente per oggetto: "*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 50, co. 2 - Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti. Approvazione di direttive regionali sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività. Revoca della DGR n. 629/2008*" (B.U.R.A.T. n. 20 Speciale Ambiente del 17/02/17);

VISTA la **DGR n. 1227 del 29/11/2007** avente ad oggetto: "*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti*" (B.U.R.A.T. Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08);

VISTA la **DGR n. 254 del 28/04/2016** avente per oggetto: "*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 - DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013*";

VISTA la **DGR 25/08/2016, n. 547** "*D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - Art. 208 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Art. 45 - Direttive regionali relative agli elaborati tecnici di progetto da allegare alla domanda per la realizzazione e/o esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti e contenuti dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione*", contenente l'apposita modulistica da utilizzare;



GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE le seguenti disposizioni:

- ✓ Legge 26.10.1995 n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;
- ✓ D.M. 01.04.1998, n. 145 “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;
- ✓ D.M. 01.04.1998, n. 148 “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;
- ✓ Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998: “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148*”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;
- ✓ D.lgs. 19.08.2005, n. 194 “*Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*” pubblicato nella G.U. – Serie Generale n° 222 del 23.09.2005). (G.U. serie generale n° 239 del 13.10.2005) entrato in vigore del provvedimento 08.10.2005;
- ✓ D.G.R. 25.05.2007 n. 517 (decreto legislativo n. 152 del 03.4.2006 – parte V. riordino e riorganizzazione della modulistica e delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni di fumi in atmosfera e criteri per l’adozione di autorizzazioni di carattere generale di cui all’art. 272 comma 2), pubblicata sul BURA n. 55 del 27 giugno 2007;
- ✓ L.R. 17.07.2007 n. 23 del 17.07.2007 “*Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e nell’ambiente abitativo*” pubblicata su BURA n° 42 del 25.07.2007”;
- ✓ D.D. n. DN3/1 dell’11.01.2008 “D.G.R. n. 1227 del 29 novembre 2007 avente ad oggetto: *D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;
- ✓ D.lgs. 09.04.2008, n. 81 “*Attuazione dell’art. 1 della legge 03 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 101 del 30 Aprile 2008;



GIUNTA REGIONALE

- ✓ L.R. 29.07.2010, n. 31 “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)*”, pubblicata sul B.U.R.A.T. n.50 del 30.07.2010;
- ✓ D.lgs. n. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.lgs. 15.11.2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13.12.2012, in vigore dal 13.02.2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo dei rifiuti, entrato in vigore il 01 giugno 2015;
- ✓ D.M. 03.08.2015 “*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 08 marzo 2006 n. 139*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 192 del 20.08.2015;
- ✓ D.G.R. 14.11.2017, n. 660 “*Valutazione di Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di assoggettabilità a VIA e al Provvedimento autorizzatorio unico regionale di VIA ex art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA*”;
- ✓ Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del 13.02.2019 prot.n. 2730 “*Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti*”;
- ✓ Circolare del 15.03.2018 prot.n. 4064 emanata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento (MATT) “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- ✓ Circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L’Inquinamento del 21.01.2019, prot.n. 1121 “*Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”*”;
- ✓ Legge 11.02.2019, n. 12 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazioni per le imprese e per la pubblica amministrazione*” pubblicata sulla G.U. serie generale n. 36 del 12.02.2019 ed entrata in vigore il giorno 13.02.2019;



GIUNTA REGIONALE

- ✓ Legge 02 Novembre 2019, n. 128 avente per oggetto: “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali*” – Pubblicata nella G.U. n° 02 Novembre 2019, n. 257 - Specificatamente l’art. 14 bis;
- ✓ L.R. 04.07.2019 n° 15 avente per oggetto: “*Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso*”;

RILEVATO che il MATTM con nota prot.n. 4903/VIA del 14/12/2000, ha precisato, in merito all’applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti d’impianti mobili di trattamento, che tale procedura non è applicabile nell’ambito dell’autorizzazione di cui all’art. 208, comma 1, del D.lgs. 152/2006 “*in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato*” e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l’inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione, almeno 60 giorni prima dell’installazione dell’impianto (oggi ridotti a 20), pertanto, di far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;

PRESO ATTO della Sentenza del **TAR Abruzzo, Sez. I, n. 624, del 02/07/2013**, N. 00624/2013 REG.PROV.COLL. N. 00305/2008 REG.RIC. N. 00577/2008 REG.RIC. “**Rifiuti. Autorizzazione impianti mobili per il trattamento dei rifiuti**”, con la quale si é disposto: “[omissis] ... Nel caso degli impianti “mobili” per il trattamento dei rifiuti la legge prevede un’autorizzazione “a monte” e un regime non più autorizzatorio, ma di mera comunicazione, “a valle”, al momento dell’inizio della singola “campagna” di attività. Sempre che si tratti effettivamente di “impianti mobili” (tali qualificati in base alle caratteristiche strutturali, all’esistenza o meno di strumenti di ancoraggio permanente al suolo, alla temporaneità dell’esercizio e ad altri eventuali indicatori del tipo di impatto che può derivare), la norma non richiede alcuna ulteriore procedura di garanzia, invece prevista per la costruzione ed installazione di impianti c.d. “fissi”. Il presupposto per l’applicabilità della disciplina meno garantista è, dunque, la effettiva sussumibilità dell’impianto tra quelli “mobili”, sussumibilità acquisita (ed acquisenda) in sede di richiesta di autorizzazione “unica”, sede cui compete la verifica della natura amovibile dell’impianto dal sito prescelto e del rapporto precario, e quindi ben delimitato temporalmente con il luogo e con l’ambiente circostante. A queste condizioni verificate “a monte”, il sistema consente il regime semplificato tenuto conto soprattutto del provvisorio (e minimo) impatto con l’ambiente circostante. La mera



GIUNTA REGIONALE

“comunicazione” di installazione, una volta ottenuta l’autorizzazione “unica” regionale, valevole su base nazionale, non è, secondo il testuale riferimento normativo, assoggettata ad alcuna ulteriore e previa verifica, né di compatibilità urbanistica né di compatibilità ambientale... [omissis]”;

DATO ATTO che con nota del 18/04/2023, acquisita agli atti del SGRB in data 18/04/2023 al prot. N. 171620/23, ai fini del completamento dell’iter tecnico-amministrativo, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3 della L.R. 4 luglio 2019, n. 15 *“Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”* (BURAT 10 luglio 2019, n. 118 Speciale), entrata in vigore l’11 luglio 2019 la Ditta **CERICOLA Srl** ha trasmesso la dichiarazione da parte del Consulente di aver ricevuto di pagamento delle correlate spettanze da parte del committente;

DATO ATTO che con nota del 23/06/2023, acquisita agli atti del SGRB stessa data al prot. N. 270788, la Ditta CERICOLA SRL ha trasmesso un’integrazione alla domanda del 16/03/2023 acquisita agli atti in data 27/03/2023 protocollo nn. 132968/23;

PRESO ATTO che dall’esame della documentazione prodotta dalla Ditta **CERICOLA SRL**, nonché dalle risultanze dell’istruttoria condotta dal Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - dpc026, nonché da quanto risultante dalle valutazioni tecnico-ambientali espresse dall’ARTA - Distretto Provinciale di Chieti acquisite nel corso del procedimento, non risultano elementi ostativi al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto mobile in esame;

RITENUTO di autorizzare la Ditta CERICOLA SRL, ai sensi ai sensi dell’art. 208, comma, 15 del D.lgs. 152/06 -art. 50 della L.R. n. 45/07 e della DGR n. 450/2016, alla gestione di un impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, costituito da una **“Modello MB - S18 S4, Matricola n. 26975, anno di costruzione 2022”**, come descritto nella **documentazione tecnica** di cui alla domanda di autorizzazione prodotta nelle date 16/03/2023, 29/03/2023, 08/05/2023 e 23/06/2023, ai sensi dell’art. 208, co. 15 del D.lgs. 152/06 - acquisite agli atti del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) rispettivamente con i prott. n. 132968/23, 139039/23, /196074/23 e n. 270788/23, conservata agli atti del SGRB-dpc026, per le seguenti operazioni:

1. Selezione granulometrica per la produzione di frazioni inerti a pezzatura idonea;



GIUNTA REGIONALE

2. Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla **Tabella 1** sopra riportata;
3. Ricondizionamento preliminare (D14) prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui alla **Tabella 2** sopra riportata;

RILEVATO che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. 152/06 nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nel presente provvedimento;

EVIDENZIATO che è fatto salvo quanto ulteriormente disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le successive campagne di attività di gestione dei rifiuti, attraverso l'utilizzazione dell'impianto mobile indicato in oggetto;

RITENUTO di stabilire che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06 ha validità di **10 (dieci) anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competente, almeno **180 (centottanta) giorni** prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

RICHIAMATA la Legge 07.08.1990 n. 241. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* (TUEL);

VISTA la L.R. 01.10.2013, n. 31 *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn° 2/2013 e 20/2013”*;



GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il D.lgs. 07/03/2005, n. 82 recante: *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*

VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 45 *“Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti”*

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita per il presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1 di **PRENDERE ATTO** dell’iter tecnico-amministrativo riferito all’istanza di autorizzazione regionale avanzata dalla Ditta **CERICOLA SRL** al SGRB-dpc026, con le note del 16/03/2023 e del 29/03/2023, acquisite agli atti in data 27/03/2023 e 29/03/2023 rispettivamente con i protocolli nn. 132968/23 e 139039/23, successivamente integrate nelle date 08/05/2023 e 23/06/2023 con note acquisite, rispettivamente, ai prott. n. 196074/23 e n. 270788/23, per l’esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

2 di **AUTORIZZARE** ai sensi dell’art. 208, comma, 15 del D.lgs. 152/06 - art. 50 della L.R. n. 45/07 e della DGR n. 450/2016, la Ditta **CERICOLA SRL** con sede legale in LANCIANO (CH) Corso Trento e Trieste, n. 43 - 66034, alla gestione di un impianto mobile per il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, costituito da **“Benna vagliatrice Modello MB - S18 S4, Matricola n. 26975, anno di costruzione 2022”**, come da documentazione tecnica succitata conservata agli atti del SGRB-dpc026, per le seguenti operazioni:

✓ Selezione granulometrica con regolazione degli alberi rotanti all’interno della bocca frantumatrice, per la produzione di frazioni inerti a pezzatura idonea;



GIUNTA REGIONALE

- ✓ Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (R5) di rifiuti non pericolosi di cui alla **Tabella 1** di seguito riportata;
- ✓ Ricondizionamento preliminare (D14) prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13 di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui alla **Tabella 2** di seguito riportata;

3 di **STABILIRE** che i codici EER ammissibili all'impianto mobile sono quelli elencati nella seguenti **Tabella 1 e Tabella 2**:

Tabella 1 – Codici EER - operazione di recupero R5

RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)		
CODICE EER	DESCRIZIONE	ATTIVITA' DI RECUPERO
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R5
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R5

Tabella 2 – Codici EER operazione di smaltimento D14

RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTARZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHE' DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI		
CODICE EER	DESCRIZIONE	SMALTIMENTO
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco diversi da quelli di cui alla voce 010404	D14
010409	Scarti di sabbia e argilla	D14
010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	D14
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra diversi da quelli di cui alla voce 010407	D14
RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI		



GIUNTA REGIONALE

CODICE EER	DESCRIZIONE	SMALTIMENTO
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico	D14
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	D14
RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA		
CODICE EER	DESCRIZIONE	SMALTIMENTO
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto	D14
RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE		
CODICE EER	DESCRIZIONE	SMALTIMENTO
170106*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose	D14
170204*	Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati	D14
170301*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone	D14
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	D14
170503*	Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	D14
170505*	Fanghi di dragaggio, contenente sostanze pericolose	D14
170506	Fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	D14
170507*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose	D14
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverse di quelle di cui alla voce 170507	D14



GIUNTA REGIONALE

170903*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose	D14
---------	--	-----

4 di **STABILIRE** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06 ha validità di **10 (dieci) anni** dalla data di emanazione del presente provvedimento ed è rinnovabile, previa apposita domanda da presentarsi all'Autorità competente, almeno **180 (centottanta) giorni** prima della scadenza della stessa, corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto dell'impianto mobile e delle sue apparecchiature nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre regioni o province in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative od altro;

5 di **STABILIRE** che l'autorizzazione del presente provvedimento, è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

5.1 il deposito temporaneo dei rifiuti da sottoporre alle operazioni **R5** e **D14**, dovrà avvenire nelle aree indicate e ben separate tra loro (per tipologia) e da altri materiali recuperati ed è sottoposto al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 3 del D.lgs. 152/06;

5.2 l'impianto mobile può funzionare massimo per 8 h/gg;

5.3 la potenzialità massima di vagliatura è pari a 72 t/h (pari a 576 t/gg);

5.4 i rifiuti codificati con EER 17 05 04 provenienti da siti contaminati sottoposti a bonifica sono esclusi dal DM 152/2022 in quanto non derivano da attività di costruzione e demolizione (risposta all'interpello n.147877 del 25/11/2022, del Ministero dell'Ambiente). La ditta dovrà attenersi a questa esclusione;

5.5 i rifiuti destinati alle operazioni **R5** e **D14** stoccati in cumuli dovranno essere separati tra di loro anche attraverso l'uso di barriere mobili o fisse tali da non generare miscelazione tra di loro, coperti con teli in caso di forte vento;

5.6 tutti i contenitori dei rifiuti (es. *cassoni, fusti, recipienti vari*, etc.), devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche di rifiuti stessi;

5.7 tutte le aree destinate a contenere i rifiuti dovranno essere provviste di apposita etichettatura riportante il rispettivo codice EER e la corrispondente descrizione, ovvero la tipologia del materiale recuperato e del rifiuto prodotto;



GIUNTA REGIONALE

- 5.8 la ditta dovrà tenere in cantiere un apposito registro in cui annotare, in tempo reale, la data e l'ora di inizio e fine lavorazione delle operazioni di recupero **R5** e delle operazioni di smaltimento **D14**;
- 5.9 per le campagne che prevedono la vagliatura di rifiuti pericolosi, l'impianto mobile deve essere posizionato su superficie impermeabile dotata di adeguata pendenza per evitare percolazioni sulla parte permeabile del sito e munita di un pozzetto di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento di tali rifiuti pericolosi;
- 5.10 il pozzetto di raccolta deve essere sempre vuoto e quindi periodicamente devono essere gestite come rifiuti liquidi le acque ivi raccolte;
- 5.11 tale registro dovrà essere messo a disposizione degli Organi di Controllo all'impianto mobile;
- 5.12 i rifiuti destinati alle operazioni di recupero **R5**, in ingresso all'impianto mobile di vagliatura devono essere sottoposti alle verifiche previste dall'Allegato 1 lettera b) del Dm 152/2022;
- 5.13 per essere considerati End of Waste, i materiali derivanti dall'attività di recupero **R5** dell'impianto, ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizione di sicurezza, dovranno avere i requisiti di qualità previsti dall'Allegato 1 lettera d) del Dm 152/2022;
- 5.14 il rispetto dei criteri per la produzione di aggregato recuperato (dalle operazioni **R5**) deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto compilando la dichiarazione di conformità di cui all'Allegato 3 del DM 152/2022;
- 5.15 la ditta è tenuta a trasmettere e conservare presso l'impianto o presso la propria sede legale copia della dichiarazione di cui al punto precedente nel rispetto dei commi 2 e 3 del DM 152/2022;
- 5.16 ai fini della prova della sussistenza dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, la ditta è tenuta a prelevare e conservare per cinque anni presso l'impianto o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato per ciascun lotto secondo quanto riportato dal comma 4 dell'art. 5 del DM 152/2022;
- 5.17 l'aggregato recuperato deve essere utilizzato per gli scopi previsti dall'Allegato 2 del DM 152/2022 secondo le norme tecniche di utilizzo ivi riportate;



GIUNTA REGIONALE

- 5.18 il produttore di aggregato recuperato deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata secondo quanto riportato dall'art. 6 del DM 152/2022;
- 5.19 per le tipologie di rifiuto prodotto a seguito di manutenzione delle apparecchiature in uso dall'azienda (ciclo produttivo), la Società dovrà indicare con apposita cartellonistica ad ognuno di essi i codici relativi, in attesa dello smaltimento finale;
- 5.20 dovrà essere prevista la raccolta separata delle acque meteoriche di dilavamento e dei servizi igienici se installati, in apposita vasca/serbatoio di stoccaggio. Tali acque, in quanto rifiuti, dovranno essere smaltite periodicamente da ditte specializzate in impianti autorizzati;
- 5.21 i materiali ottenuti a seguito di trattamento da parte dell'impianto mobile, depositati temporaneamente sul sito, descritti nella relazione tecnica, dovranno essere rispettivamente recuperati senza determinare rischi e/o nocimento per le matrici acqua, aria, suolo, nonché per la flora e la fauna e senza causare inconvenienti da rumori, odori e/o emissioni polverulente;
- 5.22 Per lo svolgimento delle singole campagne di attività di recupero rifiuti con l'impianto mobile in oggetto, la ditta dovrà presentare, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio di ogni campagna di attività e prima dell'installazione dei macchinari in qualsiasi cantiere, alla Regione in cui è prevista l'effettuazione della stessa ed alla ARPA/APPA territorialmente competente, apposita comunicazione, ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.lgs. 152/06 art. 50 della L.R. 45/07 e DGR n. 450/2016 per riferire i dati specifici inerenti l'attività, comprensivi del cronoprogramma della campagna ed una descrizione dettagliata del sito presso cui si svolgeranno le operazioni di trattamento degli inerti.
- 5.23 Ciascuna comunicazione dovrà essere corredata degli Allegati di cui alla DGR n. 450/2016. In particolare dovrà contenere le seguenti informazioni:
- a)** la data di inizio e la data di termine della campagna;
 - b)** copia del contratto o la lettera di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto di comunicazione;
 - c)** specifico diagramma giornaliero e settimanale che evidenzia fra le varie attività, il tempo di effettivo utilizzo dell'impianto in relazione allo svolgimento della campagna della comunicazione;
 - d)** i dati specifici inerenti l'attività quali:
 - ✓ descrizione delle caratteristiche dei rifiuti trattabili nell'impianto con relativa codifica (CER), quantità (in peso e volume);



GIUNTA REGIONALE

- ✓ relativo riferimento al DM 152/2022;
 - ✓ indicare la tipologia, quantità e destinazione dei rifiuti che si originano dall'attività di recupero (sovvalli, scarti, ecc.);
 - ✓ indicare sulla planimetria del sito utilizzato le aree usate per il deposito delle varie tipologie dei rifiuti e/o materie prime prodotte;
 - ✓ descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito in scala adeguata (minimo 1:1000), riportante l'esatta ubicazione dell'impianto; i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti nelle aree circostanti, al fine di valutare sotto il profilo ambientale i potenziali rischi correlati all'esercizio dell'impianto;
 - ✓ le modalità di esercizio in ordine allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività;
 - ✓ il nominativo e qualifica professionale del tecnico responsabile della gestione del deposito dei rifiuti, nonché il nominativo del personale di custodia
 - ✓ le modalità relative alle operazioni di messa in sicurezza, chiusura impianto, di bonifica e di ripristino del sito, nonché il piano di emergenza con particolare riferimento alle emergenze di tipo ambientale;
- e) al momento dell'esercizio dell'impianto la ditta dovrà inoltre effettuare una misurazione fonometrica dell'attività. A tal proposito, deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità e devono essere comunque rispettati i valori limiti e di emissione delle sorgenti sonore previste dal DPCM del 14.11.1997. Le condizioni di funzionamento dell'impianto dovranno essere conformi al D.lgs. 04/09/2020, n. 262 *“Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto”* (GU Serie Generale n.273 del 21-11-2002 - Suppl. Ordinario n. 214);
- f) l'impianto potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente, comunque, al regolamento comunale o ad una eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione, la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra l'impianto e i recettori esposti tenendo conto del



GIUNTA REGIONALE

livello sonoro preesistente. Il Distretto dell'ARTA, competente per territorio, valuterà la Relazione Acustica e, eventualmente, provvederà a dettare prescrizioni in ordine agli accertamenti da svolgere;

- g) per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo, dovrà essere dichiarato dal richiedente se l'impianto è assoggettato all'esame e parere dei VVF, ai fini del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi;

Dovranno, inoltre essere rispettate tutte le prescrizioni indicate al **Punto 9** della DGR n. 450/2016 e le singole **campagne di attività** non dovranno avere di norma una durata **>1 (uno) anno**, come previsto dal **Punto 6** della stessa. A conclusione di ogni campagna di attività con l'impianto mobile, **la Ditta dovrà presentare relazione tecnica conclusiva** contenente documentazione di chiusura cantiere, che dovrà contenere:

- ✓ analisi chimiche, secondo le procedure previste dal D.M. 152/2022 sul/i prodotti/i ottenuti prima del conferimento a ditte preposte al riutilizzo (es. *reinterro, rilevati, sottofondi stradali*, etc.);
- ✓ copia del registro di carico rifiuti, i quantitativi relativi ai singoli rifiuti prodotti e smaltiti, nonché idonea documentazione relativa ai singoli quantitativi di aggregati prodotti;
- ✓ predisporre idonea documentazione indicante la destinazione finale dei rifiuti inerti e dei prodotti ottenuti a seguito dell'attività di recupero e conferiti, precisando in particolare la ragione sociale e la sede dell'impianto di destinazione, con gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente competente al suddetto impianto;
- ✓ la ditta durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, dovrà rendere disponibile all'autorità di controllo copia dell'atto autorizzativo presso il sito operativo.

Tutta la documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata agli Enti sopra citati per le rispettive valutazioni di corrispondenza.

6 di **STABILIRE** altresì, che:

- 6.1 la presente autorizzazione ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti stabiliti dall'art. 208, co. 15 del D.lgs. 152/06;
- 6.2 la durata dell'autorizzazione è comunque subordinata ad idoneo titolo opportunamente registrato secondo le modalità di legge - attestante la disponibilità degli impianti, pena l'immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
- 6.3 la garanzia finanziaria prevista dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs. 152/06 deve essere prestata dall'interessato, **al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, deve**



GIUNTA REGIONALE

essere riferita ad ogni singola campagna di attività dell'impianto mobile, in relazione ai quantitativi ed alla tipologia di rifiuti oggetto dell'attività stessa; pertanto, per i cantieri allestiti nella Regione Abruzzo, dovrà essere prestata ai sensi della DGR n. 254/2016; per i cantieri allestiti al di fuori della Regione Abruzzo si dovrà fare riferimento alla specifica normativa della Regione interessata dall'attività;

- 6.4 è fatto obbligo di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti, le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato o all'assetto societario;
- 6.5 in caso di cessione dell'attività autorizzata la Ditta dovrà darne tempestiva comunicazione e, contestualmente, il subentrante dovrà chiedere la volturazione dell'autorizzazione allegando la necessaria documentazione; le autorizzazioni inerenti l'intero impianto verranno revocate nell'eventualità che il procedimento di volturazione abbia esito negativo;
- 6.6 il presente provvedimento non si configura né come approvazione di progetto, né come omologazione degli impianti in questione;
- 6.7 la presente autorizzazione deve essere sempre disponibile presso la sede legale della Ditta e, durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, presso il sito operativo;

7 di PRESCRIVERE , altresì, che:

- 7.1 nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali; ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 7.2 possono essere conferiti all'impianto solo i rifiuti autorizzati di cui alla **Tabella** indicata al punto 3;
- 7.3 al fine di favorire l'identificazione, anche in funzione della registrazione delle campagne di attività, sull'impianto venga apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la dizione **“Benna vagliatrice Modello MB - S18 S4, Matricola n. 26975, anno di costruzione 2022 - Autorizzazione della Regione Abruzzo”**, accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e data della autorizzazione regionale;
- 7.4 le singole campagne di attività, così come dichiarato dalla Ditta, non avranno di norma una durata superiore ad un anno, in base a quanto previsto dal punto 5.1 dell'allegato alla DGR 450/2016. Nel caso la durata della attività per rifiuti non pericolosi da C&D sia inferiore a 90



GIUNTA REGIONALE

gg. lo stesso allegato al punto 3.3 specifica che la campagna mobile non è assoggettata a presentare istanza di verifica di assoggettabilità

8 di **FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;

9 di **STABILIRE** che:

9.1 il SGRB-dpc026 si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso di applicazione di nuove disposizioni o qualora vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, oppure risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla Parte Quarta del D.lgs. 03/04/2006, n. 152;

9.2 la Società dovrà tempestivamente comunicare le eventuali variazioni relative all'impianto autorizzato;

9.3 in caso di cessione dell'attività autorizzata, la Società dovrà darne tempestiva comunicazione alla Regione Abruzzo-SGRB e, contestualmente, il subentrante dovrà provvedere a chiedere la volturazione dell'autorizzazione, allegando la necessaria documentazione. La Società sarà liberata dagli oneri derivanti dalla presente autorizzazione contestualmente all'emanazione del provvedimento di volturazione;

9.4 la Società dovrà tempestivamente comunicare alla Regione Abruzzo qualunque variazione all'atto costitutivo ed allo statuto societario, nonché ogni modifica relativa alla compagine rappresentativa della stessa;

10 di **STABILIRE** che la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto comporta, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'applicazione di quanto prescritto dal co. 13 all'art. 208 del D.lgs. 152/06 nonché della Parte Quarta, Titolo VI "*Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali*" dello stesso;

11 di **REDIGERE** il presente provvedimento, che viene notificato alla Ditta CERICOLA SRL con sede legale in Lanciano (CH) Corso Trento e Trieste, n. 43 – 66034;



GIUNTA REGIONALE

12 di **TRASMETTERE** ai sensi dell'art. 14-bis) del testo coordinato del D.L. 03 settembre 2019, n. 101 convertito con legge 02 Novembre 2019, n. 128 il presente provvedimento all'I.S.P.R.A. - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;

13 di **DISPORRE** l'invio del presente provvedimento alla Provincia di Chieti, all'ARTA - Distretto provinciale di Chieti, all'ARTA - Direzione Centrale di Pescara, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nonché a tutte le Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano;

14 di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico (B.U.R.A.T.) e sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dal suo ricevimento (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93)*

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppolo

(Firmato digitalmente)